
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Rito Fornero: la disciplina del reclamo deve essere completata con quella dell'appello filtrato.

di **Manuela RINALDI**

[Cassazione civile, sez. quarta, 29 ottobre 2014 n. 23021](#)

Massima

La disciplina del reclamo, così come proposto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 58 della legge n. 92/2012, pur essendo speciale, deve essere integrata con quella dell'appello nel rito del lavoro.

Da ciò ne consegue che devono trovare applicazione, nel giudizio di cassazione, i commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 348 ter cod. proc. civ.

Commento

Una delle questioni maggiormente dibattute, sia a livello dottrinale che giurisprudenziale, nel corso degli ultimi tempi è quella della **"applicabilità" del filtro in appello**¹ alla fase di reclamo nel rito veloce (Legge Fornero) in materia di licenziamento.

Prima di centrare l'attenzione sulla sentenza oggetto di commento, ovvero la n. 23021/2014 della Cassazione, appare opportuno effettuare alcune considerazioni di ordine generale.

Come noto, l'articolo 436 bis c.p.c. richiama espressamente gli articoli 348 *bis* e 348 *ter* c.p.c.; deve ritenersi applicabile anche alle controversie di lavoro **non solo** l'onere di indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, **ma anche** l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

La domanda è: sono applicabili le citate norme anche nell'ambito del rito processuale veloce in materia di licenziamento?

Occorre ricordare che, nel rito veloce così come introdotto dalla riforma Fornero del 2012, la sentenza che viene resa al termine della fase di opposizione² è appellabile con un atto definito, dalla stessa normativa, **reclamo**³.

Nell'articolo 1, al comma 58 della citata riforma sono stati delineati i tratti di un mezzo di impugnazione ordinaria a cognizione piena; da ciò ne consegue che le disposizioni speciali dettate per il rito speciale Fornero possono essere integrate, secondo l'impostazione generale, invocando le disposizioni dell'appello nel rito del lavoro.

La sopra menzionata dottrina⁴ ha avuto modo di precisare che la disciplina tipica della fase di reclamo *"dovrebbe consentire di sottrarre il grado di impugnazione alla nuova disciplina del filtro in appello, dovendosi ritenere inapplicabili le disposizioni degli artt. 342, 348 bis e 348 ter c.p.c., alla stregua di quanto è previsto per l'appello della decisione (in quel caso un'ordinanza) resa all'esito del giudizio di sommaria cognizione"*.

In tal senso pare opportuno richiamare la decisione della giurisprudenza⁵ con cui è stata dichiarata **"l'inammissibilità del gravame per la non conformità formale del ricorso in appello al nuovo modello delineato"**

¹ Per approfondire l'argomento cfr. BUONO F., *Brevi note sul filtro in appello e sulle modifiche al ricorso per cassazione*

² *A cognizione piena e con una istruzione probatoria esauriente*, Relazione del 27 settembre 2012 - Milano - http://www.giappichelli.it/custom/materiali/7524255/04_materiali.pdf; **STILO A., I primi orientamenti giurisprudenziali sul filtro in appello**, in *La Nuova Procedura Civile*, 3, 2014.

³ Per approfondire cfr. BOLOGNESI R., *Il filtro in appello non si applica al reclamo nel rito veloce in materia di licenziamento*, in <http://www.giustiziadellavoro.it/articolo.php?pg=220>

⁴ Cfr. BOLOGNESI R., *ult. op. cit.*

⁵ Si veda sul punto Corte di Appello di Roma 29 gennaio 2013 n. 377, in *Guida al Diritto*, 9, 2013, pag. 18 e ss.

dal legislatore, in quanto dovrebbe essere scritto come una sentenza, consentendo così al giudice di appello di "pervenire in tempi ragionevoli alla definizione del processo".

Secondo la menzionata decisione della Corte di Appello del 2013, l'articolo 434, 1 comma, c.p.c., come sostituito dall'art. 54, comma I lett. c) *bis* decreto legge del 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge n. 134/2012, così dispone: *"il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità:*

1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;

2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata".

Secondo la Corte, la nuova disposizione ha imposto **precisi oneri di forma** dell'appello in quanto non si è limitata a codificare i più rigorosi orientamenti giurisprudenziali⁶ in punto di specificità dei motivi di appello, imposti dal vecchio testo dell'art. 434 c.p.c., in quanto la norma prevede che **l'appello deve essere motivato**.

Dopo le menzionate e doverose, a parere di chi scrive, premesse, arriviamo alla questione oggetto di commento: ovvero alla decisione n. 23021/2014 la quale "ha origine" dalla sentenza della Corte di Appello di Milano che in sede di reclamo ex art. 1, comma 58, della Riforma Fornero del 2012⁷ aveva confermato la sentenza di primo grado con cui era stata respinta l'opposizione avverso l'ordinanza di rigetto del ricorso finalizzato all'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro (con annesse richieste di differenze retributive).

La Corte di Appello nel rigetto del reclamo aveva rilevato che le deduzioni svolte ai fini probatori nel ricorso in opposizione all'ordinanza nonché la prodotta documentazione non erano risultate idonee alla dimostrazione della sussistenza dei presupposti della subordinazione, nonché della collaborazione coordinata e continuativa rilevante ai fini della presunzione⁸.

In Cassazione l'impugnazione "veniva affidata" a tre motivi, ovvero:

- con il **primo motivo**, si deduceva, ex art. 360, n. 3, c.p.c, la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e di accordi nazionali di lavoro, degli artt. 2094, 2222 e 2698 c. c. e dell'art. 115 c.p.c., nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell' art. 360 n. 5 c.p.c., assumendo che non sono stati valutati adeguatamente gli indici della subordinazione, quali assiduità, frequenza e continuità delle prestazioni, evidenziabili attraverso l time sheet, nonché la circostanza dell'utilizzo esclusivo, da parte del ricorrente, di materiale consegnato in dotazione dal datore.

⁶ Cfr. Cass.civ., 24 novembre 2005, n. 24834; Cass. civ. 28 luglio 2004, n. 14251

⁷ Legge 28 giugno 2012 n. 92 entrata in vigore in data 18 luglio 2012

⁸ Cfr. Art. 69 D. lgs. 276/2003

- con il **secondo motivo**, si deduceva, ex art. 360, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione di norme di diritto e di accordi nazionali di lavoro, degli artt. 61 e 69 del d. lgs. 276/2003, degli artt. 2103, 2727, 2729 c. c., dell'art. 115 c.p.c., nonché omesso esame di fatto decisivo fatto oggetto di discussione tra le parti, sostenendo che, a fronte della pacifica assenza di un progetto, la Corte di appello aveva violato i precetti normativi imposti dagli artt. 61 e 69 d.lgs. 276/03, non pervenendo all'invocata conversione in rapporto di lavoro subordinato.
- con il **terzo motivo**, si deduceva violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare degli artt. 2103, 2727 e 2729 c. c., nonché degli artt. 115, 210, 241 e 347 c.p.c. e dell'art. 94 disp. att. c.p.c..

Nella [decisione del 29 ottobre 2014 n. 23021](#) i giudici di legittimità hanno precisato che nella fattispecie concreta sottoposta alla loro attenzione la sentenza grava era stata pubblicata successivamente all'11 settembre 2012.

Trova, quindi, applicazione, secondo la Corte, il nuovo testo dell'articolo 360, comma secondo, n. 5 c.p.c., così come sostituito dall'articolo 54, comma 1, lett.b) del decreto legge n. 83/2012⁹ convertito nella legge n. 134/2012¹⁰.

Tale norma, così come modificata, prevede che la sentenza può essere impugnata per cassazione per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Sempre secondo il menzionato articolo 54, al comma 3, la disposizione deve applicarsi a tutte le sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione¹¹, ovvero dalla data dell'11 settembre 2012.

Già in precedenza, con la decisione del 7 aprile 2014, la Cassazione a sezioni unite ha chiarito, con riferimento ai limiti della denuncia di omesso esame di una *quaestio facti*, che il nuovo testo dell'articolo 360, primo comma, n. 5, c.p.c. consente tale denuncia nei limiti **dell'omesso esame di un fatto storico**, principale oppure secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza oppure dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo.

Si legge testualmente nella sentenza n. 23021/2014 che *"nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restando che l'omesso esame di elementi*

⁹ D. L. 22 giugno 2012 n. 83

¹⁰ Legge del 7 agosto 2012 n. 134

¹¹ Gazzetta Ufficiale dell'11 agosto 2012 n. 187

istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

Il fatto storico censurabile ex art. 360 n. 5 c.p.c. non può, dunque, identificarsi genericamente con la mancata valutazione degli indici della subordinazione”.

Continua ancora la Corte precisando che, anche a prescindere dal rilievo sopra menzionato, **l’inammissibilità del motivo discende, comunque, dalla disposizione di cui al comma 5 dell’articolo 348 ter c.p.c.**

Nulla si dice per quanto concerne la normativa di riferimento per il contenuto dell’atto introduttivo del giudizio di secondo grado introdotto dal reclamo.

E’ quindi, necessaria l’integrazione della disciplina, pur speciale, dettata dai commi 58 a 61 dell’articolo 1 della legge n. 92 del 2012, ovvero la c.d. Riforma Fornero.

I giudici di legittimità vanno ancora oltre, precisando che in ragione della possibilità di integrazione della disciplina del reclamo con quella dell’appello nel rito del lavoro trovano applicazione, nel giudizio di cassazione, i commi 3¹² e 4¹³ dell’articolo 348 ter c.p.c.

Opera, ancora, la modifica concernente il vizio di motivazione per la pronuncia doppia conforme; il quinto comma dell’articolo 348 ter c.p.c. prescrive che la disposizione di cui al comma 4 si applica, fuori delle ipotesi di cui all’articolo 348 ter comma 2 lett. a) anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado¹⁴.

¹² Secondo cui quando è pronunciata l'inammissibilità, contro il provvedimento di primo grado può essere proposto ricorso per cassazione nei limiti dei motivi specifici esposti con l’atto di appello

¹³ Secondo cui quando l’inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione di cui al terzo comma può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 dell’art. 360 (quindi con esclusione del vizio di motivazione di cui al n. 5)

¹⁴ Ovvero come nel caso concreto di motivazione non è deducibile in caso di impugnativa di pronuncia cd. doppia conforme